

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

**Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro**

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica
20 novembre 2024*

Premessa

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

[Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse come definita dal decreto istitutivo del profilo professionale, dagli ordinamenti didattici del corso di laurea e dal presente Codice deontologico.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico-professionale, gestionale e organizzativa, le attività di propria competenza e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro.

Art. 50 Ambiti professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro esercita l'attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza.

Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro, qualora dipendente di enti pubblici deputati alle attività di controllo, verifica, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate, con funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di sanità pubblica e veterinaria.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile della pianificazione, esecuzione e qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale; collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro con riferimento alla struttura in cui opera e, in caso di attività libero professionale, con i rispettivi committenti e con i soggetti con cui si relaziona.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può gestire, dirigere, coordinare gruppi di lavoro, servizi e organizzazioni semplici o complesse.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro esegue specifiche valutazioni dei rischi, formula pareri tecnici e di consulenza, esegue attività istruttorie, di conformità normativa, verifiche di impianti dei processi produttivi e organizzativi finalizzati alla redazione della documentazione aziendale e quant'altro previsto di propria competenza a tutela della salute e a fini di protezione ambientale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro elabora, partecipa, gestisce e verifica sistemi di qualità in relazione sia alle norme tecniche sia ai sistemi di accreditamento certificativo e sanitario.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge attività di studio, di ricerca, di didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la propria competenza professionale.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro promuove la cultura della prevenzione, della sicurezza e della salute, favorisce e incentiva i corretti comportamenti nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nonché appropriati stili di vita in relazione ai fattori determinanti la salute e la sicurezza ambientale.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 54 Consulenza

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge consulenza professionale, individuale o in equipe.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ricorre, ove necessario, alla consulenza di altri professionisti esperti e di istituzioni sanitarie, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità del proprio intervento professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso delle necessarie competenze svolge attività di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa.

Art. 55 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro garantisce adeguatezza e qualità delle proprie prestazioni professionali, osservando le linee guida e le buone pratiche e garantendo un costante aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa inerente alla professione e delle evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative.

Art. 56 Pratiche non convenzionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non effettua attività o prestazioni né utilizza procedure e pratiche non convenzionali non supportate da dati di efficacia.

Art. 57 Libera professione intramoenia

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge attività intramoenia secondo la normativa applicabile e in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

Art. 58 Equo compenso

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 59 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro al quale vengano poste richieste di prestazioni che contrastino con il proprio convincimento clinico, tecnico e professionale basato su evidenze scientifiche ovvero con le norme del Codice deontologico, informa di tale convincimento e non accoglie le richieste.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si astiene dall'assunzione o dalla prosecuzione dell'incarico, qualora la sua esecuzione possa costituire un pericolo per la sicurezza delle persone o dell'ambiente.

Art. 60 Copertura assicurativa

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Art. 61 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere la sicurezza o la salute della persona.

Medicina di genere

Art. 62 Medicina di genere

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla gestione e valutazione dei rischi, ai provvedimenti e alle azioni intraprese, il cui interesse primario deve tener conto della persona e del contesto in cui la stessa è inserita.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 63 Documentazione sanitaria

Le valutazioni e la documentazione tecnico-sanitaria redatta nel corso di ispezione, accertamento, verifica, campionamento, le relazioni tecniche e sanitarie e tutti gli atti connessi al controllo e alla rilevazione delle conformità o non conformità al fine di promuovere gli interventi di prevenzione, nell'ambito della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, devono rappresentare i fatti e le circostanze rilevate in modo oggettivo, chiaro, preciso, completo e puntuale.

L'attestazione e la certificazione redatte dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro a esito delle attività di valutazione, verifica e controllo, costituiscono una fase rilevante delle attività professionali di competenza, sia per il loro valore probatorio sia in quanto documenti sanitari prodotti sulla base di valutazioni tecnico-sanitarie effettuate in ambienti di vita e di lavoro.

Le attestazioni e le certificazioni sono rilasciate dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro agli interessati legittimati a richiederle, nel rispetto delle modalità formali previste dagli enti pubblici di appartenenza.

Nel caso di funzioni pubbliche di vigilanza e controllo, i contenuti dei verbali d'ispezione in uso devono essere conformi alla normativa e devono essere redatti con una terminologia chiara, non suscettibile di interpretazioni, e facilmente comprensibile, limitandosi alla descrizione dei fatti delle persone, delle operazioni compiute e delle dichiarazioni rese o assunte, quindi della situazione oggettivamente rilevata in modo più completo e preciso possibile.

I soggetti ai quali sono rivolte le attività di ispezione, salvo vincoli di riservatezza previsti dalla norma o dal singolo procedimento, sono informati in maniera chiara e appropriata sulle azioni in essere e sugli eventuali procedimenti che dagli stessi potrebbero insorgere.

Formazione continua

Art. 64 Formazione continua

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rispetta la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari, mantiene e aggiorna costantemente le proprie competenze con particolare attenzione al contesto in cui svolge la propria attività e in relazione all'evoluzione della normativa inerente alla professione e alle evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative.

Rapporti professionali

Art. 65 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, effettua attività di insegnamento in ambito accademico, nella formazione permanente e in tutti gli altri contesti ove sia richiesta e trasmette agli studenti un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard della qualità professionale, dai valori etici e dalle norme deontologiche.

Art. 66 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro adotta un atteggiamento costruttivo e

propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 67 Rapporti con l'organizzazione sanitaria, con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, per quanto di propria competenza, collabora con i soggetti pubblici o privati a beneficio della salute pubblica, prediligendo una visione di One Health quale modello basato sull'integrazione di discipline diverse che riconoscono come la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Art. 68 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire indebiti vantaggi in ambito personale o professionale.

Sanità digitale

Art. 69 Sanità digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro promuove e favorisce l'applicazione delle tecnologie digitali per migliorare la gestione dei servizi e le attività sanitarie di prevenzione e di valutazione dei rischi, la comunicazione e la trasparenza nei confronti dei destinatari delle prestazioni, nella massima tutela della riservatezza dei dati trattati da tali tecnologie avanzate.

Art. 70 Identità digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Emergenza

Art. 71 Emergenza sanitaria e ambientale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presta la propria attività in caso di emergenza sanitaria o ambientale, calamità naturali o contesti di guerra, missioni umanitarie o di pace,

favorendo il ripristino di ambienti di vita e di lavoro che consentano maggiori garanzie di salubrità e sicurezza, mettendosi a disposizione delle autorità pubbliche e delle organizzazioni deputate alla gestione dell'emergenza stessa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro coinvolto nella gestione della crisi partecipa ai processi decisionali delle autorità competenti e contribuisce all'adozione di specifiche strategie e interventi mirati a garantire la salubrità temporanea ed emergenziale degli ambienti.

BOZZA

Art. 72 Emergenza digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Comportamenti vietati

Art. 73 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 74 Comparaggio

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rifiuta ogni forma di comparaggio.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 75 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 76 Discredito

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 77 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.